

ALLEGATO "A"

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.

ART.1 – FINALITA'

L'intervento socio-assistenziale di cui al presente Regolamento è finalizzato al sostegno economico transitorio di nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo. Al presente Regolamento sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Regolamento Unico dell'Ambito territoriale n.1 approvato dal Consiglio Comunale di Monopoli con deliberazione n.40 del 14 giugno 2007.

ART.2 – DESTINATARI – REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO.

Il contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio è un intervento di tipo sociale, erogato esclusivamente a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Monopoli che versano in gravi ed accertate condizioni socio-economiche e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente nel Comune di Monopoli da almeno due anni;
- possedere regolare permesso di soggiorno;
- non essere titolare di proprietà, usufrutto, uso di abitazione, né essere assegnatario di alloggio ERP in qualsiasi località del territorio nazionale;
- non possedere un reddito calcolato ai fini I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) superiore all'importo di € 7.500,00;
- non aver usufruito dello stesso beneficio economico nell'ultimo quadriennio decorrente dalla data di adozione del provvedimento di ammissione al contributo di che trattasi.

Inoltre il richiedente deve trovarsi ovvero essersi trovato, negli ultimi 6 mesi antecedenti la presentazione della domanda, in una delle seguenti situazioni:

- ✓ rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo per finita locazione o per detenzione sine titulo convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- ✓ calamità naturali che abbiano provocato la perdita dell'unica abitazione;
- ✓ condizione di grave degrado dell'abitazione di residenza dichiarata antigienica o inabitabile dalle competenti autorità con relativo provvedimento di sgombero rilasciato dall'Ufficio competente;
- ✓ destinatario di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare esecutivo (possono presentare domanda sia il proprietario che l'inquilino oggetto della procedura esecutiva);
- ✓ destinatario di sfratto esecutivo per morosità;
- ✓ essere ospite di strutture di accoglienza, comunità per minori in affidamento familiare prossimi alla maggiore età, persone che, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento, siano in fase di dimissione da tali strutture;
- ✓ compresenza di numerosi componenti il nucleo familiare che determina un indice di sovraffollamento superiore alla normativa regionale;
- ✓ convivenza temporanea con altro nucleo familiare da almeno 12 mesi a seguito di provvedimento di sfratto, convalidato e comprovato da idonea documentazione;

- ✓ essere privi di una abitazione e condurre stili di vita marginali (senza fissa dimora) nei confronti dei quali i Servizi Sociali hanno già effettuato l'intervento di presa in carico.

Coloro che si trovano ovvero si sono trovati, nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda, in una delle suindicate situazioni, possono presentare istanza, a condizione che non abbiano trasferito la propria residenza e che non abbiano stipulato un nuovo contratto di locazione.

Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della domanda di sostegno economico.

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli Organi Statali competenti e la Guardia di Finanza.

ART.3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande redatte su apposito modulo, pena l'esclusione, possono essere ritirate presso l'Ufficio Politiche Abitative sito in Vico Acquaviva n.19 – Monopoli o scaricate dal sito web municipale: www.comune.monopoli.ba.it e devono essere indirizzate all'Ufficio Politiche Abitative del Comune. Le stesse devono essere consegnate all'Ufficio di Protocollo del Comune di Monopoli – Via Garibaldi n.6.

Alla domanda è necessario allegare:

- indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.) vigente riferito all'intero nucleo familiare ai sensi del D. Lgs. N.109/98 e succ. modifiche ed integrazioni, rilasciato da organismo abilitato, relativo ai redditi dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la domanda;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

Inoltre in relazione alla propria situazione, allegare la relativa documentazione:

- copia del provvedimento esecutivo per finita locazione o per detenzione sine titolo o copia del provvedimento di sfratto per morosità o, in caso di perdita dell'abitazione a seguito di calamità naturali, relazione tecnica;
- copia dell'ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità o decreto di pignoramento esecutivo immobiliare;
- copia conforme all'originale del contratto d'affitto, debitamente registrato, stipulato dall'interessato e ricevuta di pagamento del canone fitto;
- certificato rilasciato dalla struttura ospitante con dichiarazione di raggiungimento degli obiettivi riabilitativi o del percorso educativo.

ART.4 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E DURATA

Il contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio consiste nell'erogazione, per la durata massima di 24 mesi, **previa presentazione di ricevuta mensile di affitto**, di un importo determinato nel limite del 50% del canone di locazione e, comunque, per un importo massimo di **euro 300,00 mensili**. I contratti di locazione non potranno avere una durata inferiore ai tre anni.

L'attribuzione dell'importo spettante sarà determinato a presentazione del contratto di locazione, regolarmente registrato, ed in relazione all'importo del canone di affitto.

Il Comune potrà procedere, previa richiesta dell'interessato, ad attribuire a titolo di anticipazione una somma massima di € 1.000,00 da utilizzare quale rimborso delle spese sostenute dal richiedente per cauzione/canone relativo al contratto di locazione stipulato. In tal caso la predetta somma sarà portata in

detrazione dall'importo totale del contributo assegnato. La somma rimanente sarà suddivisa in relazione ai successivi ratei mensili da erogare del contributo spettante.

I ratei mensili di compartecipazione saranno erogati dal Comune a seguito di presentazione da parte del beneficiario della ricevuta dell'affitto debitamente quietanzata dal locatore.

L'attribuzione del contributo economico nei limiti delle risorse disponibili nel civico bilancio avverrà a seguito dell'adozione di apposita determinazione dirigenziale e previa apposita istruttoria svolta dall'Ufficio Politiche Abitative.

ART.5 – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dell'assegnazione del contributo economico viene disposta nei confronti dell'assegnatario nel caso in cui lo stesso:

- abbia disatteso una o più norme contenute nel presente regolamento;
- abbia utilizzato l'alloggio condotto in locazione per attività illecite.

Il provvedimento di decadenza dell'assegnazione del contributo economico potrà essere disposto solo dopo aver comunicato al beneficiario con lettera raccomandata i fatti a lui ascritti ed assegnandogli un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di opportune deduzioni scritte e di documenti.

In caso di inadempienze, il Dirigente della Area Organizzativa V avrà diritto di revocare l'assegnazione del contributo economico con apposito provvedimento, debitamente motivato, senza che il beneficiario avanzi alcuna pretesa.

